

## Camera Penale di Busto Arsizio



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Busto Arsizio, in riferimento a quanto accaduto nel corso dell'udienza dibattimentale del 16/09 u.s. avanti il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale, esprime solidarietà all'Avv. Francesca Cramis per le modalità e le tempistiche con le quali la Procura della Repubblica di Milano ha ritenuto di procedere alla notifica di avviso ex art. 415 bis c.p.p. a suo carico, nonché alla richiesta di produzione di detto avviso nel procedimento c.d. KriMiSa.

La notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. è avvenuta la sera prima dell'udienza di inizio della discussione, nel dibattimento ove l'Avv. Cramis difendeva un imputato di estorsione aggravata dal metodo mafioso in co-difesa con altro difensore.

Pertanto, l'Avv. Cramis ha ritenuto di rimettere il mandato difensivo, per un apprezzabile scrupolo di natura squisitamente deontologica.

Il comportamento processuale del Pubblico Ministero ha, pertanto, avuto come conseguenza la privazione per un imputato di uno dei suoi difensori, determinando per lo stesso imputato, anche in considerazione della delicatezza dei temi trattati, un gravissimo pregiudizio e minando significativamente le sue garanzie di difesa.

La difesa tecnica nel processo penale è principio espresso dalla Costituzione, cardine di un giusto Stato di diritto e risponde all'esigenza che chiunque venga coinvolto in un procedimento penale sia giudicato con il rispetto di tutte le garanzie di difesa.

La libertà di difesa e il diritto di difendere sono principi che dovrebbero essere fatti propri e mai dimenticati da tutte le parti coinvolte nel procedimento penale.

Busto Arsizio, lì 25.09.2020

Il Consiglio Direttivo